

STATUTO DELLA "IL GATTILE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO OdV"
CON SEDE IN TRIESTE

Articolo 1 – E' costituita un'Associazione Civile, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, denominata "Il Gattile - Organizzazione di volontariato OdV".

Articolo 2 – L'Associazione, operante all'interno del Terzo Settore, non ha finalità di lucro, è democratica ed apartitica e persegue esclusivamente finalità di beneficenza, salvaguardia e tutela dell'ambiente, degli animali e prevenzione del randagismo, come definite dall'art. 5 lettera e) del d.lgs. 117/2017, nonché di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. L'attività di interesse generale ex art. 5 lett. e) d.lgs. 117/2017 di tutela dell'ambiente, degli animali e prevenzione del randagismo è da considerarsi caratterizzante la missione istituzionale dell'associazione.

L'Associazione ha carattere volontaristico di assistenza, tutela, cura ed eventuale affidamento di soggetti terzi quali gatti randagi e/o abbandonati. Si propone di salvaguardare, tutelare, curare e conservare tutti i soggetti ad essa affidati. Nel contempo si propone di attivarsi per risolvere il problema del randagismo, come indicato dall'art. 5 lett. e) del d.lgs. 117/2017 in quanto attività di interesse generale, e dell'abbandono di animali.

Per il conseguimento di questi fini istituzionali l'Associazione:

- a) si avvale di un gattile in cui i soggetti vengono curati, nutriti e tenuti in quarantena ove presentassero sintomi di malattie endemiche,
- b) collabora con le istituzioni territoriali nei programmi di sterilizzazione delle colonie e di protezione e tutela dei soggetti randagi,
- c) svolge opera di informazione e divulgazione del problema randagismo.

In ordine a tali obiettivi l'Associazione promuoverà e manterrà contatti e collaborazione con Enti o Associazioni protezionistiche e di tutela dei gatti e degli animali in genere, e con ogni altra Associazione o Ente svolgenti attività che comunque possano interessare l'attività dell'Associazione medesima.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 3 – L'Associazione ha sede in Trieste, Via della Fontana 4.

Articolo 4 – Possono essere soci, minimo sette persone fisiche, coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, impegnandosi a realizzare i valori e gli obiettivi di cui al presente Statuto.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente Statuto in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Aderenti.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di altre odv, nella misura minima di tre, oppure altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato; può anche accogliere l'adesione di Soci Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e degli altri associati. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo e dà diritto ai soci alla consultazione dei libri sociali obbligatori, come stabilito dall'art. 15 d.lgs. 117/2017, mediante richiesta scritta trasmessa al Segretario da presentare all'indirizzo di posta elettronica dell'associazione o presso la sede legale con almeno cinque giorni di preavviso.

Articolo 5 – Per essere ammessi come soci è necessario:

- a) condividere appieno il presente statuto,
- b) presentare domanda scritta di ammissione, diretta al Consiglio Direttivo, la cui decisione circa l'ammissione dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

Articolo 6 – La condizione personale sulla base della quale è fondata l'ammissione a socio deve perdurare per tutto il periodo di partecipazione all'Associazione; qualora il Consiglio Direttivo ne accertasse il venir meno può procedere all'esclusione del socio interessato con deliberazione che deve essere ratificata dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. In caso di minore età il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Articolo 7 – Ogni socio può unilateralmente recedere dall'Associazione, dandone preavviso scritto di almeno tre mesi al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, nè rimborsi, nè corrispettivi ad alcun titolo.

Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi, nè a causa di morte.

Articolo 8 – L'associazione si avvale in misura prevalente di volontari nello svolgimento delle attività al fine di perseguire le finalità solidaristiche previste dal presente statuto. Le prestazioni dei volontari, degli associati, dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e di ogni altro organo sociale, sono gratuite.

Agli associati che ricoprono cariche associative gratuite spetta unicamente il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

E' in ogni caso fatto divieto all'Associazione, e per essa all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati a beneficio di associati, amministratori o collaboratori, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o previste dalla legge ovvero siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di volontariato dello stesso settore.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 9 – L'Associazione trae i mezzi da destinare esclusivamente ai propri scopi istituzionali dai contributi versati volontariamente dagli associati, secondo le proprie capacità, nonché da qualunque elargizione o liberalità la cui accettazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, ed infine dalle entrate derivanti da attività marginali strumentali al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Sono inoltre comprese tra le attività le seguenti voci:

- contributi dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- lasciti testamentari.

Per le attività di interesse generale a rilevanza pubblica, l'associazione può ricevere dagli enti pubblici solo il rimborso delle spese sostenute e documentate per quella tipologia di progetto/intervento.

Articolo 10 – Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Articolo 11 – Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea,

il Consiglio Direttivo,

l'Organo di controllo, qualora sussistano i presupposti ex art. 30 d.lgs. 117/2017.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 d.lgs. 117/2017, l'associazione nomina un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci, con pari diritto di voto. Essa è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati. Si applica l'articolo 20 del Codice Civile.

E' di competenza inderogabile dell'Assemblea:

- deliberare su tutte le questioni, gli affari e le attività inerenti all'Associazione che non siano demandate dal presente Statuto, dall'atto costitutivo o dalla legge alla competenza di altri organi;
- ratificare l'operato del Consiglio Direttivo, in particolare per quanto attiene l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- approvare il bilancio, consuntivo e preventivo, che deve essere annuale ed è predisposto dal Consiglio Direttivo. Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dall'Associazione;
- eleggere il Consiglio Direttivo e nominare l'eventuale organo di revisione;
- deliberare in ordine alle modificazioni del presente Statuto ed allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale approvazione del bilancio sociale e sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 13 – Ogni socio ha diritto ad un voto e può ricevere una sola delega.

Articolo 14 – Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno validamente con l'osservanza delle maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 15 – L'assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dello stesso dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi essa nomina nel suo interno il Presidente.

Delle riunioni di assemblea si redigerà processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente da due scrutatori da nominarsi all'inizio dell'assemblea.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, a seconda delle determinazioni dell'assemblea, i quali sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe per lo svolgimento di specifiche funzioni a singoli Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

In particolare:

- procede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da presentare per l'approvazione all'Assemblea;
- riceve ed esamina le richieste di adesione all'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese a maggioranza assoluta.

Di ogni riunione deve redigersi verbale.

Il Consigliere che rinuncia al mandato deve darne tempestivamente notizia al Presidente del Consiglio Direttivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.

I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per la loro sostituzione, a cura dei restanti componenti il Consiglio stesso.

Il componente dell'eventuale Organo di controllo monocratico viene scelto tra le categorie e con le modalità previste dall'art. 2397 cod.civ.

Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo può conferire particolari incarichi, di carattere direttivo od esecutivo, per il funzionamento dell'Associazione e per l'attuazione e la gestione delle sue attività, stabilendo gli eventuali compensi.

Articolo 18 – La rappresentanza dell'Associazione - anche in giudizio – spetta al Presidente con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

La rappresentanza spetta inoltre a quelle persone, anche se estranee al Consiglio stesso, da questo espressamente nominate, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che almeno due membri ne facciano richiesta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19 – Il Presidente è garante e custode delle finalità e dello spirito dell'Associazione.

Egli ha le seguenti prerogative e mansioni:

- vigilare sull'uso corretto dei fondi e dei beni in gestione all'Associazione, prevenendo abusi ed eventuali fini di lucro perseguiti dai singoli associati;
- presiedere le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- rappresentare l'Associazione in tutte quelle circostanze in cui se ne presentasse la necessità.

Articolo 20 – Nel caso di impedimenti provvisori e di breve durata del Presidente, le sue mansioni sono delegate al Vice Presidente.

Articolo 21 – Il Segretario provvede alle pratiche ordinarie, redige i verbali delle riunioni, tiene il protocollo dell'Associazione e ne conserva gli atti, raccoglie ed amministra i fondi dell'Associazione, tiene un registro di cassa, provvede ai pagamenti, prepara i bilanci, illustra le entrate e le spese al Consiglio Direttivo ed all'assemblea.

Articolo 22 – Al fine di meglio disciplinare l'attività ed il funzionamento dell'Associazione, verrà redatto a cura del Consiglio Direttivo un Regolamento dell'Associazione, che verrà sottoposto per l'approvazione alla prima assemblea ordinaria.

Articolo 23 – L'Associazione, al fine di un proprio migliore funzionamento, può anche articolarsi in sottosezioni o dipartimenti specifici, dei quali verrà designato dal Consiglio Direttivo un socio referente responsabile che risponderà allo stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE